

Art. 58 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel ~~trimestre~~ **quadrimestre**.
2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
4. I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all'Ente medesimo da parte dell'interessato.
5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno.
6. E' ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5.
7. Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell'orario di lavoro di cui al comma 1.

Art. 1, comma 3

Ai sensi del Capo II della legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per Lavoro agile la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante **accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, **entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.**

Art. 1, comma 4

...**La durata di un periodo di Lavoro Agile è fissata in 1 anno**, utilizzabile in frazioni minime di almeno 4 ore secondo le modalità descritte. Come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, la modalità di prestazione in sede sarà prevalente rispetto a quella in modalità agile. Eventuali deroghe ai suddetti limiti potranno essere valutate e approvate dai/dalle Direttori/Direttrici delle Strutture.

Art. 3, comma 2

Il Lavoro Agile è una forma di organizzazione dell'attività lavorativa che – avvalendosi di strumenti informatici e telematici – prevede lo svolgimento della medesima in parte anche al di fuori della propria sede di lavoro e delle normali fasce orarie, **sulla base di un progetto individuale, redatto, nel rispetto delle norme di legge e di contratto, in accordo col rispettivo Direttore/Direttrice che terrà conto delle esigenze tecniche ed organizzative e degli obiettivi.** L'attività lavorativa in Lavoro Agile può, pertanto, essere prestata ovunque disponibile una connessione in rete.

Art. 4, comma 1

L'accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile avviene sulla base della presentazione di un progetto individuale di Lavoro Agile, concordato con il proprio/a Responsabile.

Art. 5 - Criteri di assegnazione del Lavoro Agile

Art. 11 - Verifica della prestazione in Lavoro Agile

Titolo III LAVORO A DISTANZA

Art. 10 **Destinatari** disciplina del Titolo III 1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, **al personale degli Enti di ricerca** – tenendo conto di quanto previsto dall'art. 140 (Lavoro a distanza), al personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, al personale delle Università ad eccezione dei CEL e del personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attività assistenziali.

Art. 14 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali: a) **fascia di contattabilità** - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità simili. Tale fascia oraria, indicata nell'accordo individuale, non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro; b) **fascia di inoperabilità** - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore è tenuto che **include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo**.

Capo II ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA

Art. 16 Lavoro da remoto

2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti: 25 a) **telelavoro domiciliare**, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione; b) altre forme di lavoro a distanza, come il **coworking** o il **lavoro decentrato** da centri satellite.

Art. 140 Lavoro a distanza

1. A garanzia dell'autonomia di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, i **Ricercatori e Tecnologi**, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte comune, **conservano l'autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.**
2. **Nell'applicazione delle norme di legge che regolano il lavoro agile e nella definizione dei contenuti dell'accordo individuale si tiene conto delle peculiarità che caratterizzano il lavoro dei ricercatori e tecnologi**, anche in ordine al potere direttivo e di controllo, il cui esercizio deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento nello svolgimento delle attività di ricerca.
3. In relazione alle esigenze di una maggiore efficacia e funzionalità dell'attività lavorativa, è possibile prevedere anche una maggiore flessibilità nella disciplina delle fasce di contattabilità.